



AFFARI GENERALI - 492 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del "Progetto WAW - We are welcome" per una collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di accoglienza e di itinerari della deistituzionalizzazione. Avviso ai soggetti del Terzo Settore, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro, come individuati all'art. 14, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**
il giorno ventisei del mese di luglio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del "Progetto WAW - We are welcome" per una collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di accoglienza e di itinerari della deistituzionalizzazione. Avviso ai soggetti del Terzo Settore, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro, come individuati all'art. 14, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

Premesso che, con la L.R. 23.12.1980 n. 72 e s.m.i. "Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale", si statuiva che *"le funzioni e le attività alla tutela della salute mentale tendono"*, fra altro, ad *"eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione favorire il recupero ed il reinserimento sociale"* (art. 1), attribuendone la concreta realizzazione alle allora Unità Sanitarie Locali (art. 2) e costituendo, all'uopo, *"il dipartimento per la salute mentale"* (art. 5) con obbligo di assicurare *"l'adempimento delle proprie funzioni mediante"* anche *"attività di riabilitazione e reintegrazione"* (artt. 6 e 9);

osservato che, in particolare, trattasi di *"attività di riabilitazione e reintegrazione dirette al reinserimento nell'ambito comunitario"* da svolgersi *"nel territorio"* e consistenti *"in attività terapeutiche per il recupero sociale dei pazienti"*, anche attraverso la promozione di *"situazioni occupazionali protette e non protette"* (art. 15), per il tramite di programmi aziendali che *"devono avere particolare riferimento alla risocializzazione con appoggio di attività occupazionali e lavorative al trattamento terapeutico riabilitativo ricercando l'inserimento dei pazienti con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale"* (art. 16);

richiamato il provvedimento n. 813 dd. 21.12.2007 dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina", con il quale si è deliberato, fra altro, di avvalersi, nell'ambito degli indirizzi legislativi regionali, del contributo offerto da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato sociale ed operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nonché da parte di partner aziendali che, su base volontaria, condividano la necessità di intervenire attivamente per l'implementazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari, sulla scorta di appositi rapporti convenzionali che stabiliscano e disciplinino i necessari ambiti di collaborazione organizzativi e gestionali;

tenuto conto dell'art. 22 della L.R. n. 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", in base al quale il Dipartimento di Salute Mentale svolge le proprie funzioni a garanzia della promozione e della tutela della salute mentale anche attraverso:

- la promozione di processi di inserimento sociale, lavorativo, di sostegno abitativo e domiciliare, al fine di evitare l'istituzionalizzazione e il ricorso al ricovero;
- la promozione dell'integrazione tra sanitario e sociale, tra il pubblico e il privato sociale, nonché l'associazionismo;
- l'incentivazione delle iniziative orientate a contrastare la marginalità sociale e a promuovere l'inclusione sociale;

considerato inoltre che il Dipartimento di Salute Mentale è internazionalmente riconosciuto come portatore di un know-how derivante dalla realizzazione pratica e dallo sviluppo della riforma, avviata appunto a Trieste da Franco Basaglia, avendo il medesimo diretto l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste dal 1971 al 1978, come attestato, tra l'altro, dalla specifica dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 4 febbraio 2009;

atteso che il Centro Collaboratore (CC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e Formazione in Salute Mentale di Trieste (Word Health Organization – WHO – Collaborating Centre

for Research and Training in Mental Health), con sede presso il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, istituito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (sede centrale di Ginevra) nel 1987, è stato riconosciuto Centro Leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa dalla sede regionale dell'OMS (Copenaghen), nell'ambito dell'implementazione del Piano di Azione collegato alla dichiarazione sulla salute mentale di Helsinki (2005), come riconoscimento dello stato d'eccellenza dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale e che il medesimo Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda sanitaria triestina è stato riconfermato Centro Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale dall'OMS per il quadriennio 2014-2018;

visto che, con provvedimento n. 125 dd 07.04.2014, concernente la *“Strutturazione del Centro Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in salute mentale dell'OMS per la ri-designazione quadriennale”*, l'allora A.S.S n. 1 “Triestina” ha tenuto conto, fra altro, della necessità:

- di attivare strategie e pratiche concrete di inclusione e reinserimento sociale, con particolare attenzione prestata al sostegno sociale e materiale alle persone coinvolte nel processo di cura, attraverso le attività dei servizi e con riferimento ed attenzione, oltre alle prestazioni sanitarie, anche a dare risposta ad eventuali bisogni di un appoggio economico, alloggiativo e lavorativo, ove necessario;

- della partecipazione e del protagonismo dei soggetti in cura, in un'ottica di valorizzazione della loro esperienza, di verifica sulla qualità della cure e di partecipazione attiva alle stesse;

richiamati, in particolare:

- il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m. ed i. “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, in base al quale - fra altro - *“Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi ... prevedono ...”* i requisiti e i possibili ambiti di attività, ivi espressamente elencati, nonché *“Sono in ogni caso considerate ONLUS ... gli organismi di volontariato ... e le cooperative sociali ...”*;

- la L. n. 328/2000 e s.m. ed i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, di riconoscimento al Terzo Settore di un ruolo attivo nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilendo - in particolare - che *“alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”* (art. 1) e prevedendo, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti della stessa legge, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, *“il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità”* (art. 5);

- la L.R. 17.08.2004 n. 23, con la quale, *“... ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”*, si è riconosciuto e valorizzato il ruolo anche delle *“organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fine di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale”* (art. 2);

- la L.R. 31.03.2006 n. 6, fra altro:

- di attribuzione, alle Aziende sanitarie, delle funzioni anche di partecipazione *“alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria”* (art.11);
- *“al fine di valorizzare le risorse e le specificità ...”* - di riconoscimento del *“ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro”* che *“concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria partecipano altresì alla progettazione,*

attuazione, erogazione e alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato" (art. 14);

- di riconoscimento dell'importanza della *"realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi"*, a *"tutela delle persone con problemi di salute mentale"*, anche tramite *"azioni finalizzate all'integrazione lavorativa e all'inserimento socio-lavorativo"* (art. 49) nonché della necessità di *"prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione"* anche attraverso *"interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo"* (art. 50);

- la L. 08.11.1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", in base alla quale *"Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso"*, fra altro, *"lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate"* (art. 1), individuate quali *"gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno....."* (art. 4, successivamente ripreso dall'art.13 della L.R. n. 20/2006);

- la L.R. 26.10.2006 n. 20, "Norme in materia di cooperazione sociale" che, fra altro:

- riconosce *"la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale, di emancipazione e di sostegno delle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere della comunità locale"*, anche in riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 31.03.2006 n. 6 sopra richiamata;
- definisce *"i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'educazione"*;
- promuove, sostiene e valorizza *"in particolare le cooperative sociali qualificate da ... qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ... alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate"* (art. 1);
- evidenzia, prioritariamente, *"il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitarie....., in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 381/1991"* con esplicito riferimento alle *"attività di tipo b)"* (art.3), riguardanti le Cooperative iscritte, appunto, *"nella sezione b) dell'Albo"* che presuppone *"la presenza dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991"* (art. 4), destinatarie, inoltre, degli interventi contributivi volti a *"sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale"* (art.14);
- prevede e disciplina ulteriori specifici *"Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici"* (Capo IV, art. 22 e segg.);

- la L.R. n. 23/2012 e s.m. ed i. "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", che statuisce la possibilità - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi Registri regionali da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende - il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali (artt. 14 e 25) - per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e

sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra le organizzazioni e l'ente pubblico;

visto, ancora, che il quadro legislativo nazionale e regionale - in materia di associazionismo, di cooperazione sociale nonché di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo, nel dettaglio, una serie di strumenti giuridici ed economici - convenzioni, contribuzioni, borse di formazione al lavoro, "budget di salute" - volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale;

osservato che, in esecuzione degli artt. 3 e 5 della L.R. F.V.G. 16.10.2014 n. 17, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e che, nello specifico, ai sensi del punto 3. del D.P.G.R. n. 264/Pres/2014 cit., l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*L.R. 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6*", alla quale è stata data attuazione con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale è subentrata nelle funzioni del predetto Ente soppresso nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo all'ente incorporato, ivi compresi i rapporti di lavoro;
- della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.Ts);

constatato che, ora, risulta funzionale e sinergico intensificare il rapporto con il Terzo Settore, come da ampia normativa già citata, sviluppando azioni congiunte, in particolare per lo sviluppo di sinergie nell'ambito del Piano di Azione del Centro Studi Salute Mentale - Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in altri ambiti attinenti alla salute mentale, attraverso la realizzazione di uno specifico progetto, denominato: "WAW – We Are Welcome", al fine della sperimentazione la realizzazione - con la collaborazione ed il supporto a titolo non oneroso di partner del Terzo Settore - di un sostegno all'accoglienza, all'accompagnamento e alla gestione logistica di persone e/o delegazioni in visita alla realtà triestina nel campo della salute mentale, anche a livello internazionale, atte ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle buone pratiche;

ritenuto, per quanto sopra esposto, d'individuare, quale tipologia di partner per le attività in parola, i soggetti appartenenti al Terzo Settore, in ragione sia della peculiarità delle attività oggetto di convenzionamento, sia dell'interesse per l'Azienda di avvalersi delle capacità specifiche e valoriali garantite da tali soggetti giuridici - in virtù della loro natura e degli scopi statuari - al fine di valorizzare il ruolo del Terzo Settore medesimo, nell'ambito della realizzazione del sistema integrato, attraverso l'attuazione di progetti sperimentali ed innovativi, e favorire forme di coinvolgimento attivo dei soggetti del predetto Terzo Settore, che diano concreta attuazione al principio della sussidiarietà e consentano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa;

precisato che, ai fini del convenzionamento in parola, si considerano appartenenti al Terzo Settore i soggetti - con o senza personalità giuridica - costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale - come individuati all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all'art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit., e precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni nonché altri enti e istituzioni appartenenti al settore privato-sociale, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all'Albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.ed i. nonché operare in settori d'interesse per l'attività da convenzionare;

considerato opportuno, quindi, di avvalersi della collaborazione di soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto ad individuare il partner più idoneo a garantire la realizzazione dell'attività relative al predetto Progetto, fra i soggetti del Terzo Settore operanti senza fini di lucro, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati (moduli "Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento", "Schema di convenzione" e "Fac simile di proposta progettuale-piano di attività"), unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

precisato che il supporto alla realizzazione del "Progetto WAW – We Are Welcome" si dovrà concretizzare, precipuamente, nelle seguenti attività:

- accoglienza, accompagnamento e supporto logistico di persone e/o delegazioni in visita alla realtà triestina, in campo della salute mentale, anche a livello internazionale;
- azioni finalizzate ad aumentare la visibilità e l'interscambio delle esperienze fondate sulle buone pratiche;
- formazione di personale per segreteria organizzativa multilingue: primo contatto, raccolta bisogni formativi, didattici e turistici; definizione proposta/e; organizzazione; raccolta dati e attività amministrative connesse;
- offerta di ospitalità all'interno di strutture ricettive, gestite prioritariamente da soggetti del Terzo Settore;
- offerta di servizi di viaggio, trasporto e logistica attraverso la collaborazione delle realtà del privato sociale;
- organizzazione e gestione di seminari, incontri istituzionali, conferenze, lezioni frontali, focus group, visite tematiche, tavole rotonde, workshop e laboratori tematici multilingue anche con modalità a distanza (e-learning), in relazione a specifiche tematiche del Terzo Settore e della salute mentale;

- offerta visite guidate turistico-culturali multilingue all'interno di musei, strutture cittadine ed extracittadine, con particolare riferimento ai luoghi della de-istituzionalizzazione in ambito regionale;
- promozione e realizzazione di attività e percorsi esperienziali all'interno di realtà del Terzo Settore e work exchange;
- realizzazione di materiale informativo, merchandising e promozionale multilingue;
- attività di comunicazione, promozione e marketing di tipo cartaceo, on line e attraverso i principali social network;

atteso che la selezione dei partner, ai fini dell'eventuale stipula del rapporto convenzionale, avverrà da parte di una commissione appositamente individuata che valuterà e selezionerà motivatamente – tra i soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato il proprio interesse al convenzionamento – il più idoneo in base ai parametri indicati nell'allegato Avviso;

tenuto conto di doversi, conseguentemente, riservare l'individuazione dei soggetti - come sopra identificati - più idonei a garantire la realizzazione delle attività relative al "Progetto WAW – We Are Welcome", sulla scorta degli esiti della procedura avviata con l'Avviso, unito al presente provvedimento;

ritenuto pertanto opportuno individuare, quale Referente aziendale per l'attività relativa alla gestione della predetta iniziativa, il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e/o, con sua delega, il sig. Roberto Colapietro;

considerato che il presente provvedimento è presentato dalla Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione, in collaborazione con la S.O. Dipartimento di Salute Mentale;

preso atto che il Coordinatore Sociosanitario è assente dal 24 luglio 2017 a tuttora;

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta VANTO, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l'incarico di sostituto del Coordinatore Sociosanitario;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto del Coordinatore Sociosanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. individuare quale tipologia di partner per le attività di cui al "Progetto WAW – We Are Welcome", i soggetti appartenenti al Terzo Settore - con o senza personalità giuridica - costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell'ambito dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all'art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit. - e, precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale e le fondazioni nonché altri enti e istituzioni appartenenti al settore privato-sociale purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all'Albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
 - in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
 - in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
 - in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. cit. nonché operare in settori, in settori di interesse per l'attività da convenzionare;
2. avvalersi della collaborazione dei soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto all'individuazione dei soggetti più idonei a garantire il supporto alla realizzazione del "Progetto WAW – We Are Welcome", secondo le caratteristiche e le modalità dell'Avviso e relativi allegati (moduli "Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento", "Schema di convenzione" e "Fac simile di proposta progettuale-piano di attività"), che - unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - contestualmente, si approva e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;
 3. riservarsi l'individuazione degli enti del Terzo Settore - in possesso dei requisiti di cui al punto 1. - più idonei a garantire la realizzazione e la gestione dell'iniziativa in parola, in base agli esiti della procedura avviata con l'Avviso di cui al precedente punto 2;
 4. individuare - quale Referente aziendale della predetta iniziativa - il Direttore della S.O. Dipartimento di Salute Mentale e/o, con sua delega, il sig. Roberto Colapietro;
 5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiaco

Parere favorevole del sostituto del
Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto

Allegati: 4